

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 27992 Anno 2019**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO**

**Relatore: MOGINI STEFANO**

**Data Udiienza: 14/03/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

FACCIO MAURIZIO nato a TORINO il 16/05/1971

avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Uditi i difensori:

- avvocato PERILLO ANDREA del foro di ROMA quale sostituto processuale dell'avvocato ZAPPIA RAIMONDO del foro di TORINO, per la parte civile BERNO CLAUDIO, che si riporta alla memoria precedentemente depositata;

- avvocato MARZIO GIANLUCA del foro di ROMA quale sostituto processuale dell'avvocato CARENA MAURO del foro di TORINO, per la parte civile SEVERINI DANILO, che si riporta alla memoria precedentemente depositata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Faccio Maurizio ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Torino in data 15/5/2014 con la quale, per quanto di interesse, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 347 cod. pen. per avere, in concorso con Colonna Antonio effettuato plurimi controlli, concretatisi in attività ispettive, sopralluoghi e sequestri penali, in materia disciplinata dalla legge n. 157/1992 con riguardo alla tutela di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, pur non rivestendo qualifiche e incarichi tali da consentire o comunque giustificare in via autonoma le attività in concreto eseguite e descritte al capo A, risultando in particolare il Faccio autorizzato, quale guardia particolare giurata - guardia zoofila volontaria per l'associazione OIPA Italia Onlus limitatamente alla legge n. 189/2004, risultando quindi autorizzato unicamente ad attività di polizia amministrativa con riferimento esclusivo agli animali di affezione.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Erronea applicazione della legge n. 201/2010 per avere la Corte territoriale ritenuto che le attività poste in essere dal ricorrente fossero riferite non ad animali di affezione, bensì ad animali di fauna selvatica, allorché l'art. 1 della Convenzione di Strasburgo ratificata in Italia con la citata legge n. 201/2010 definisce il concetto di animale da compagnia non sulla base della razza o specie dell'animale, ma dalla destinazione dello stesso animale ad essere tenuto presso l'alloggio domestico per diletto o compagnia. Nel caso di specie gli animali oggetto dei controlli effettuati dal ricorrente rientrano nella categoria degli animali di affezione, poiché detenuti dagli interessati presso le proprie abitazioni, in apposite gabbie, con chiara finalità di diletto e compagnia.


2.2. Vizi di motivazione in ordine alla mancata correlazione tra l'imputazione veicolata col decreto di citazione in appello datato 10/4/2017, che si riferisce al reato di cui all'art. 368 cod. pen., e la sentenza impugnata, che si riferisce invece al diverso reato di cui all'art. 347 cod. pen.

3. Con memoria depositata in data 25/2/2019 il difensore-procuratore speciale della parte civile Berno Claudio ha argomentato circa l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.

Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni sviluppate nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali



agenti di P.G., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, l. 20 luglio 2004, n. 189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, P.M. in proc. Scoppetta, Rv. 250609).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Sono assorbite le ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.  
Così deciso il 14/3/2019.